

Un quesito sul sequestro degli animali in flagranza di reato di maltrattamento

Domanda: Dopo il vostro intervento pubblicato su questa testata sull'obbligo per la PG di procedere di iniziativa al sequestro degli animali in caso di flagranza di reati di maltrattamento, si sono attivati dibattiti e prese di posizione nel contesto dei quali non tutti condividono la vostra posizione. Alcuni (anche colleghi operatori di PG) sostengono – infatti – che tale procedura non è espressamente prevista da alcuna legge e che addirittura si dovrebbe attendere la sentenza di condanna passata in giudicato per sottrarre l'animale dal possesso del soggetto poi ritenuto responsabile in sede di giudizio...

Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): Siamo abituati a rispettare tutte le opinioni, ed ognuno può pensarla come vuole. Quello che non smette di meravigliarci è – invece - che orientamenti diversi siano sostenuti e diffusi anche da operatori di polizia giudiziaria che hanno come fine primario quello di impedire che un reato in flagranza venga portato ad ulteriori conseguenze e/o reiterato. Dopo molti lustri dedicati ad occuparmi, soprattutto “sul campo”, di diritto ambientale e procedure connesse, considero ormai fisiologico e quasi inevitabile che alcuni agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria (pochi ormai, per fortuna) considerano “non di loro competenza” (di fatto) il sequestro di iniziativa in flagranza dei reati ambientali ed a danno degli animali. Si tratta di una ostilità di principio quasi atavica ed ancestrale, straordinariamente trasmessa in alcuni casi di generazione in generazione come se si trattasse di una specie di codice genetico inattaccabile.

Questo, per alcuni operatori di PG, vale per tutti i settori del diritto ambientale e della tutela giuridica degli animali. Come se il nostro legislatore avesse previsto il sequestro preventivo (soprattutto) e il sequestro probatorio di iniziativa della polizia giudiziaria nel contesto del codice di procedura penale soltanto come un vezzo di pura forma, una norma gettata lì non si sa per quale motivo, una specie di *optional* superfluo che uno può benissimo ignorare o far finta di ignorare (soprattutto nel contesto dei reati ambientali e ad danno degli animali).

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Evidentemente nei testi di procedura penale che questi operatori acquistano nel corso del tempo c'è un buco nero nella stampa degli articoli relativi a tali due tipi di sequestro di iniziativa. Per un refuso di stampa, forse l'editore non li ha pubblicati, e continua da anni a non pubblicarli. Oppure, cosa ancora più singolare, evidentemente acquistano delle stampe del codice di procedura penale dove in calce agli articoli relativi a tali due tipi di sequestri di iniziativa della PG, poi è riportato un ulteriore comma di deroga dove si legge: "Tale sequestro non deve essere realizzato in caso di reati a danno dell'ambiente o degli animali".

Francamente, non trovo altra spiegazione plausibile per comprendere un orientamento che tenda ad escludere - per principio e per presupposto permanente - il dovere (o quanto meno la possibilità) per la polizia giudiziaria di procedere, nella fragranza di reati che stiamo esaminando, ai sequestri necessari per impedire che gli stessi reati vengano portati ad ulteriori conseguenze e/o reiterati.

Il fatto che questo tipo di cultura, per fortuna sempre meno diffusa negli ultimi anni, ha comunque condizionato per lungo periodo l'operato di molti appartenenti alla polizia giudiziaria è confermato dal dato oggettivo dell'abusivismo edilizio. Per anni, ed anzi per decenni abbiamo rilevato che, a fronte di accertamenti di PG e successive denunce al pm - di cantieri totalmente illeciti (anche in zone vincolate e con forte danno ambientale), si è proceduto con il rilevamento dell'illecito ma non con il sequestro del cantiere allo stato iniziale. Ed oggi quei manufatti abusivi sono ancora lì, dopo il processo e magari dopo la condanna. Il che conferma che vi è stata una stagione - piuttosto lunga - entro la quale molta polizia giudiziaria ambientale ha sì accertato e rilevato importanti e significativi casi di violazione alla normativa urbanistica e paesaggistica, ma non ha ritenuto nel contempo di dover procedere al sequestro di iniziativa (allo stato iniziale ed embrionale) del cantiere. Condoni e prescrizioni hanno poi fatto il resto sui manufatti che sono stati così liberi di essere ultimati da parte dei soggetti denunciati.

Per i reati di maltrattamenti di animali ancora oggi in molti casi è così. Soltanto che qui la questione è leggermente differente. Infatti, partendo dal presupposto (forse ancora non da tutti condiviso) gli animali non sono una "cosa" o un "oggetto" ma sono esseri viventi senzienti, capaci di provare dolore e di soffrire, credo sia logico argomentare che in piena fragranza del reato nel contesto del quale un animale è sottoposto a violenze fisiche o comportamentali tali da ingenerare dolore sofferenza a danno del medesimo, se tale fattispecie ha tutte le caratteristiche oggettive e

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

soggettive per integrare uno dei reati oggi vigenti nel codice penale in questo settore, e se l'organo di polizia giudiziaria individua in quel momento ed in quel comportamento ed in quella specifica situazione la sussistenza in atto di uno di questi reati, non si intuisce come poi possa non essere doveroso - per lo stesso organo di polizia giudiziaria - interrompere immediatamente la situazione antigiuridica in atto (penalmente rilevante) ed attivarsi per impedire che i reati in questione vengano portati ad ulteriori conseguenze e/o reiterato.

Lo specifico ancora meglio. Ipotizziamo una situazione di certezza assoluta, e non di dubbio interpretativo. C'è una situazione oggettiva nel contesto della quale un organo di polizia giudiziaria interviene (di iniziativa o su denuncia terza) e rileva che effettivamente sussiste in quel momento un reato previsto dal codice penale a danno di animali, che in quel momento sono sottoposti ad una situazione di maltrattamento o comunque di aggressione lesiva in senso generale. Può essere logico a livello di norme sostanziali procedurali che il nostro organo di PG esegua alla perfezione tutti gli accertamenti del caso, identifichi il responsabile, assicuri le prove e le fonti di prova e poi si limiti a trasmettere la comunicazione di notizia di reato al pubblico ministero, lasciando l'animale nelle mani del soggetto che sta andando denunciare alla magistratura? Il quale soggetto, mi appare banalmente logico, in quanto riconosciuto dall'organo di PG quale autore del fatto illecito, sarà portato innegabilmente o a continuare l'azione aggressiva verso l'animale e/o a farlo sparire per eliminare ogni prova e traccia del suo comportamento. Può essere coerente con lo spirito della procedura penale un siffatto comportamento?

Si dirà: ma l'organo di PG può chiedere al magistrato il provvedimento di sequestro successivo.¹

¹ Dal volume **"Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale"** edizione 2011 di Maurizio Santoloci (Diritto all'ambiente - Edizioni) - www.dirittoambientedizioni.net: "(...) Deve essere la P.G. o il P.M. ad eseguire il sequestro? Molto spesso, nei reati ambientali, la P.G. non procede in sede di intervento al sequestro e preferisce limitarsi ad informare il P.M. magari chiedendo al suo ufficio di provvedere alla redazione del provvedimento. Diciamolo francamente: in genere questa prassi è scelta per evitare di procedere in proprio, con tutte le incombenze ed i (presunti) rischi del caso, preferendo investire il P.M. con conseguente esonero di ogni propria responsabilità.

Chiariamo sul punto alcuni concetti. È logico che il P.M. è il dominus dell'attività investigativa ed è il titolare primario di tutti gli atti connessi, sequestro incluso. Ed è quindi logico che, in linea generale, la titolarità primaria e principale dell'istituto del sequestro ricade in mano al P.M..

È dunque corretto che laddove l'intervento del P.M., in relazione al caso concreto ed alle circostanze dello stesso, possa essere tempestivo, la P.G. informi (urgentemente) il suo ufficio della opportunità di procedere al sequestro con seguente decisione del P.M. stesso sulla opportunità o meno di agire in tal senso.

Possiamo rispondere: se il codice di procedura penale ha previsto dei casi nei quali il potere di sequestro del magistrato viene anticipato legittimamente nelle mani della polizia giudiziaria operante in flagranza di reato, qualche motivo pure ci sarà. Ed il motivo ci sembra logico: evidentemente il legislatore ha ritenuto, ragionevolmente, che non sempre per alcuni reati si può attendere il provvedimento di sequestro del magistrato perché nelle more tra l'accertamento di PG in loco e l'adozione del provvedimento della magistratura (possono passare diverse ore o diversi giorni) il reato può intanto essere portato ad ulteriori conseguenze e/o reiterato.

Ma è altrettanto logico, nella realtà delle cose, che il P.M. non può essere onnipotente e che non può, specialmente nei grandi uffici giudiziari, seguire all'istante tutte le prassi richieste per i sequestri con la necessaria tempestività.

Ed è dunque anche per tali motivi che il codice di procedura penale prevede, parallelamente alla funzione primaria del P.M. in questo campo, anche una parallela funzione autonoma e di iniziativa della P.G. che in pratica assume nelle proprie mani un ruolo dai connotati specifici e personali che deve per forza di cose attivare e che non può limitarsi a rimbalzare semplicemente di nuovo al P.M. (altrimenti il codice di procedura non avrebbe dedicato alcuni articoli ai sequestri di iniziativa della P.G. ed avrebbe limitato la previsione all'attività del P.M., relegando la polizia giudiziaria ad un ruolo di mera esecuzione materiale su disposizione del pubblico ministero).

Il codice di procedura individua, invece, un momento operativo-temporale del tutto autonomo per la P.G. nel contesto del quale il P.M. non può, in via realistica, intervenire in tempo in relazione al caso concreto e crea una operatività del tutto autonoma, specifica, completa per la polizia giudiziaria entro la quale la P.G. agisce, e deve agire, con decisioni ed iniziative autonome scelte di volta in volta per ogni singolo caso; iniziative che soltanto in un secondo tempo saranno sottoposte al vaglio del magistrato per una convalida.

Ma questa area di operatività autonoma non è, e non può essere, scelta o meno dalla P.G.: essa esiste e va gestita. In questa area temporale la P.G. ha un grande potere-dovere discrezionale, legato naturalmente al rispetto delle leggi e delle procedure di rito, sui modi e mezzi di azione; potere-dovere che va di volta in volta gestito secondo le esigenze del caso concreto con opportune motivazioni logiche. Il sequestro si inserisce in questo momento di azione temporale.

Se il caso presenta rischi immediati e non vi è il tempo ed il modo di avvisare il P.M. o comunque, secondo i casi concreti, vi è comunque rischio nella mora di attesa che si va a creare, allora la P.G. non solo può ma deve agire in prima persona e di iniziativa. Nella flagranza di un reato di furto, è inimmaginabile che la P.G., individuati e bloccati i responsabili, non proceda subito - di iniziativa - al sequestro della refurtiva e dei mezzi serviti per l'esecuzione del reato. Nella flagranza di un reato di grave danno ambientale accade spesso esattamente il contrario. Con conseguenze a volte irrimediabili. Dunque l'operatività della P.G., nel rispetto delle funzioni primarie del P.M., va comunque gestita in modo attivo proprio perché è prevista espressamente dal c.p.p. e corrisponde evidentemente ad esigenze procedurali irrinunciabili. La P.G. può e deve, dunque, attivare sia il sequestro probatorio sia il sequestro preventivo di iniziativa (troppo spesso sottovalutato ed invece importante e di facile attuazione anche da parte dell'agente di P.G.). (...)"

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Nel campo ambientale, se fermiamo un autospurgo su strada che sta trasportando rifiuti liquidi pericolosi in modo talmente illegale (senza iscrizioni e tracciabilità), dopo aver identificato il conducente e l'azienda e preso il numero di targa e rilevato il contenuto del liquame, può essere logico mandare via il veicolo ed attendere il provvedimento del magistrato per il sequestro?

Certamente no, perché nelle ore di mora successive il conducente può benissimo smaltire illegalmente il carico trasportato in modo illecito e creare così magari un forte danno ambientale (magari riversandolo dentro un pozzo o su un corso d'acqua). È dunque doveroso - a nostro modesto avviso - operare immediatamente il sequestro su strada (e questo in base ai principi generali, seppure la parte quarta del D.lgs n. 152/06 certamente nulla prevede di specifico riguardo).

Per i reati ad altri animali riteniamo che la cosa sia assolutamente identica. Più c'è il rischio, o addirittura la certezza, che il reato venga portato comunque avanti, più delicato ed irreversibile è il danno che si va a rischiare e prevedere, e maggiore riteniamo debba essere il dovere della PG di procedere in questi casi al sequestro di iniziativa.

I reati a danno di animali incidono su esseri viventi e senzienti, e dunque il rischio, o la certezza, della continuazione del danno è grave e - soprattutto - irreversibile. Appare dunque veramente non coerente con lo spirito delle regole di procedura penale, il non procedere in questi casi al sequestro di iniziativa in flagranza per sottrarre l'animale dalle mani del soggetto responsabile del reato.

Di questo restiamo assolutamente convinti.

Pubblicato il 20 febbraio 2011

***Per completezza, riportiamo il calce il pregresso intervento
sullo stesso tema pubblicato nell'ottobre 2010***

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Reati a danno degli animali

(documento pregresso pubblicato nell'ottobre 2010)

Domanda: Nei reati a danno di animali, la polizia giudiziaria deve sequestrare in flagranza gli animali vittime degli atti di maltrattamento? Alcuni sostengono tesi contraria...

Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): Francamente, mi sembra veramente assurdo che ancora oggi sussiste dibattito sul tema. Ma il dibattito sussiste, dato che recentemente a Perugia proprio su questo specifico argomento si è tenuto un importante ed interessante convegno nazionale nel quale si è discusso proprio della obbligatorietà di tale sequestro con relatori molto autorevoli ed un vastissimo pubblico di partecipanti provenienti da tutta Italia.

Da parte mia, non posso che ribadire ancora una volta quello che sostengo da anni in ogni sede editoriale e seminariale.²

² Dal volume **“Tutela Giuridica degli Animali”** di Maurizio Santoloci e Carla Campanaro (Diritto all'ambiente – Edizioni) – www.dirittoambienteditizioni.net: “ (...) Va ricordato che il dovere di sequestro rientra tra gli istituti primari della polizia giudiziaria la quale, attraverso tale procedura di iniziativa, raggiunge i due obiettivi primari della sua funzione: la finalità di assicurare le fonti di prova e la finalità di impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze e/o reiterato. In tale contesto esiste proceduralmente una sfera propria ed esclusiva riservata alla P.G. in flagranza di reato che fornisce in questa delicata fase un potere speciale all'organo procedente proprio sulla base di vedere garantite le due finalità sopra espresse. Questa sfera procedurale, a nostro avviso, non è opzionale o facoltativa per la P.G. ma è invece doverosa e rituale. Il codice di procedura penale, in tale contesto e con tali specifiche finalità, prevede due tipi di sequestro ciascuno dei quali è modulato nella forma e nella sostanza a raggiungere i due diversi obiettivi sopra citati. (...) Nel campo degli illeciti a danno degli animali le funzioni della P.G. di impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori hanno un rilievo prioritario. Infatti il semplice limitarsi a comunicare la notizia di reato al P.M. senza adoperarsi per stroncare la prosecuzione del reato stesso non corrisponde ad un corretto comportamento applicativo della norma perché la situazione antigiuridica, oltre che continuare a restare in essere, genera poi danni spesso irreversibili. Si pensi, ad esempio, ad un veicolo fermato su strada mentre trasporta in modo irregolare un carico di animali in condizioni di palese maltrattamento e sofferenza, il semplice inoltro della comunicazione di notizia di reato al P.M. ha come conseguenza di fatto la libertà per il titolare del trasporto e per il committente di portare a termine il trasporto illegale con conseguente consumazione del reato, irreversibilità del danno e azzeramento di ogni elemento probatorio. Un sequestro del mezzo e del carico eseguito dalla P.G. già al momento del controllo su strada consente, invece, di congelare la situazione e di evitare ulteriori sbocchi illeciti irreversibili

A mio avviso, i reati a danno degli animali sono reati al pari di tutti gli altri reati; e dunque si deve applicare in tali illeciti penali esattamente la stessa disciplina procedurale che si applica tutti i giorni per gli altri reati su tutto il territorio nazionale. Compresi i sequestri di iniziativa della polizia giudiziaria in flagranza di reato.

Non riesco infatti a comprendere perché dovrebbe esserci differenza...

La finalità primaria della PG è quella di impedire che i reati in atto vengano portati ad ulteriori conseguenze, e poi di assicurare le fonti di prova con quanto di altro successivamente prevede il codice di procedura penale. Ma avrebbe senso una PG che in un reato (anche modesto) contro il patrimonio, intervenendo in flagranza si limitasse ad identificare gli autori, assicurare le fonti di prova e redigere la comunicazione di notizia di reato al PM? Senza sequestrare quanto è servito per commettere il reato ed ogni altro elemento utile a fini preventivi e probatori? E così lasciando che il responsabile continui nella azione delittuosa... E perché questo dovrebbe essere logico nei reati a danno degli animali?

Perché un paio di slip rubati dal bancone al supermercato vengono in flagranza sequestrati unitamente alla borsa del responsabile del furto, per impedire la prosecuzione del furto medesimo ed assicurare il sistema probatorio a carico dell'indagato, mentre in flagranza di palese e violento maltrattamento di un cane ci si deve limitare ad identificare il responsabile ed a denunciarlo, lasciando che il cane maltrattato resti nelle mani dell'indagato, così da consentire la prosecuzione indisturbata del reato?

A mio avviso sussiste in questi casi una analoga e maggiore esigenza di impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze (il sequestro preventivo serve proprio per questo) e di assicurare le fonti di prova al sistema processuale (sequestro

nelle more del processo. Oltre che di approfondire tutti gli aspetti probatori del caso. Pertanto il sequestro, al di là dei fini formali probatori, può essere eseguito in senso più lato dalla P.G. anche per impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori. E comunque andiamo a rilevare come nella fase di primo intervento della P.G. stessa nel settore dei reati a danno degli animali appare ben difficile ipotizzare situazioni nelle quali il sequestro del corpo del reato o di un'altra cosa comunque pertinente al reato non obbedisca anche a finalità probatorie (oltre che a quelle di impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori)."

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

probatorio). Ed è dovere della PG intervenuta in loco in flagranza procedere a tali sequestri.³

³ Dal volume **“Diritto all'ambiente – Manuale pratico di uso comune per la difesa giuridica dell'ambiente e degli animali”** di Maurizio Santoloci (Diritto all'ambiente – Edizioni) – www.dirittoambientedizioni.net: “Nelle denunce o segnalazioni alla polizia giudiziaria è importante sottolineare la richiesta di sequestro dell'animale oggetto di maltrattamenti con il fine specifico di impedire che il reato a danno degli animali venga portato ad ulteriori conseguenze.

Va infatti ricordato che l'art. 55 del codice di procedura penale, disciplinando dettagliatamente le attività della P.G., indica una serie di finalità ben precise, statuendo peraltro che la polizia giudiziaria deve “impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori” ovvero deve spezzare il comportamento antiggiuridico posto in essere dal soggetto agente, e così se il reato è allo stadio del tentativo ha il dovere di impedire che si consumi l'evento del reato compiuto; se il reato è in via di consumazione deve spezzare tale continuazione, mentre se il reato è già stato consumato deve cercare ove possibile, di ripristinare in qualche modo lo status quo ante a favore della parte lesa. È questa una fase antecedente e prioritaria rispetto anche alla ricerca degli autori e delle prove, in quanto non avrebbe senso che la P.G. identificasse gli elementi per assicurare la pretesa punitiva dello stato lasciando però il reato libero di protrarsi. Nel campo dei reati contro gli animali l'obbligo primario della P.G. di reprimere la condotta non solo sussiste al pari degli altri reati, ma assume particolare importanza. Infatti il danno in caso di morte o lesione dell'animale è irreversibile e non può essere riparato se non in modo fittizio attraverso risarcimenti economici che certo non ripristinano la situazione pregressa. Talvolta la P.G. nel corso di reati contro gli animali si limita, invece, a riferire la notizia di reato all'autorità giudiziaria, nonché ad assicurare le fonti di prova, senza però occuparsi di impedire il protrarsi del reato, lasciando dunque che l'evento di danno, e cioè la morte o il maltrattamento dello stesso, prosegua. È in quest'ottica che assume particolare rilievo, ai fini della sostanziale applicazione dei reati contro gli animali, la sfera di azione autonoma della polizia giudiziaria ed in particolare il sequestro operato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria, nei casi di urgenza estrema, comunque sottoposto al vaglio successivo del magistrato. Infatti se a livello operativo esterno vi è rilevante differenza tra ufficiali ed agenti di P.G., in quanto questi ultimi possono compiere di loro iniziativa solo un numero limitato di atti (art. 57 c.p.p.), va però ricordato che l'art. 113 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. stabilisce che “nei casi si particolare necessità ed urgenza, gli atti previsti dall'art. 352 e 354 co2 e 3 possono essere compiuti anche dagli agenti di P.G.” (perquisizioni e alcuni sequestri). Infatti il nostro codice di procedura penale prevede alcune disposizioni per il momento operativo in cui la P.G. agisce autonomamente e di propria iniziativa nella immediatezza, previo intervento susseguente di convalida del giudice.

Numerosi sono gli atti propri della sfera di autonomia preliminare operativa della P.G., demandati in via ordinaria al magistrato penale ma, parallelamente concessi in caso di flagranza direttamente alla P.G.. Tali strumenti, lungi dall'essere a disposizione discrezionale della polizia giudiziaria che può o meno ricorrervi piuttosto che trasmettere l'informativa al P.M., sono doverosi ed obbligatori in caso di flagranza di reato, in quanto il mancato sequestro ad opera della P.G. può determinare danni irreparabili per l'acquisizione delle fonti di prova o la prosecuzione del reato. Tra questi vi è il sequestro di iniziativa che va pertanto sollecitato in sede di denuncia.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.



Ma è logico che per un furto in un supermercato la PG opera il sequestro preventivo...



... mentre in flagranza di reato di maltrattamento di animali si limita a redigere una annotazione, non esegue il sequestro per impedire la prosecuzione/reiterazione del reato e lascia gli animali maltrattati nella libera disponibilità dell'indagato?

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Sequestri che seguono una precisa logica procedurale che è comune e trasversale rispetto a tutti i reati, nessuno escluso. Non vedo motivi per evitare tali sequestri nel campo dei reati a danno degli animali. E fino ad oggi non ho letto argomenti convincenti al riguardo. Forse perché – semplicemente – non ce ne sono.

Pubblicato il 17 ottobre 2010

Per un approfondimento in termini semplificati delle tematiche giuridico/ambientali segnaliamo il volume:



www.dirittoambientedizioni.net

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.